



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **320**

Prot. n. SG 767/34-ic

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Articolo 30 bis, comma 6, del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/leg: individuazione degli elementi essenziali da indicare nelle comunicazioni da presentare in materia di installazione di sonde geotermiche a circuito chiuso e conferma della deliberazione n. 2154 di data 3 settembre 2009 avente ad oggetto "Approvazione della "Carta delle limitazioni per l'installazione di sonde geotermiche a circuito chiuso" al fine di garantire la salvaguardia qualitativa e quantitativa delle acque sotterranee, ai sensi dell'art. 30 bis del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg."

Il giorno **26 Febbraio 2010** ad ore **09:15** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

ASSESSORI

**MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI**

Assenti:

**ALBERTO PACHER
ALESSANDRO OLIVI**

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

la Legge Provinciale 28 dicembre 2009, n. 19 (legge finanziaria provinciale 2010) all'art. 36, comma 2, ha modificato il decreto del Presidente della Giunta Provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti) sostituendo l'art. 30-bis (Sonde geotermiche) con una nuova disposizione normativa. La sopraccitata legge finanziaria è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione T.A.A. n. 53, supplemento n. 1, in data 29 dicembre 2009 ed è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

A seguito di tale revisione normativa, a partire dal 30 dicembre 2009, l'installazione di sonde geotermiche nel sottosuolo provinciale per lo sfruttamento dell'energia geotermica, senza prelievo d'acqua, è ammessa previa comunicazione da presentare almeno 60 giorni prima dell'inizio dei lavori alla struttura provinciale competente in materia di geologia (comma 1); alla medesima struttura l'interessato deve, prima dell'attivazione della sonda geotermica, comunicare l'effettiva profondità raggiunta dalla sonda (comma 5).

L'articolo in oggetto dispone infine, al comma 6, che i contenuti delle citate comunicazioni, compresi gli allegati, le dichiarazioni o le certificazioni eventualmente necessari, siano definiti con deliberazione della Giunta provinciale.

Al fine quindi di definire il contenuto di tali comunicazioni sono stati valutati i dati personali e gli elementi tecnico-scientifico che potevano essere oggetto delle due comunicazioni e, tenuto conto dell'intento fondamentale conoscitivo della comunicazione prevista dalla nuova norma e dell'importanza che i dati raccolti possono avere in relazione sia alla tutela ambientale che all'ottimizzazione dello sfruttamento della risorsa geotermica, sono stati elaborati due distinti schemi riportanti gli elementi ritenuti essenziali dall'Amministrazione per l'installazione di sonde geotermiche a circuito chiuso.

Si propone quindi di approvare i seguenti due schemi, allegati quale parte integrante, così denominati:

- Mod. 1 "Comunicazione preventiva, antecedente all'installazione di sonde geotermiche a circuito chiuso nel territorio provinciale" ai sensi dell'art. 30 bis, comma 1, del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1/41 leg – da inviare prima dell'inizio dei lavori;
- Mod. 2 "Comunicazione consuntiva, ad avvenuta installazione di sonde geotermiche a circuito chiuso nel territorio provinciale" ai sensi dell'art. 30 bis, comma 5, del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1/41 leg. – da inviare prima dell'attivazione della sonda.

Si propone inoltre che le comunicazioni in materia di installazione di sonde geotermiche riportino i dati soggettivi e tecnici individuati negli schemi allegati a partire dal giorno successivo all'adozione del presente provvedimento, mentre le comunicazioni presentate precedentemente dovranno essere integrate dei dati soggettivi e tecnici individuati negli schemi sopra riportati.

Con il proposito di agevolare gli interessati, ad avvenuta approvazione del presente provvedimento, il Servizio Geologico provvederà all'elaborazione dei

facsimili delle comunicazioni, i quali saranno pubblicati sul sito internet della Provincia, nella sezione dedicata alla modulistica.

In occasione del presente provvedimento si ritiene inoltre opportuno evidenziare che la nuova disposizione normativa, al comma 2, pone in capo alla Giunta Provinciale la competenza ad individuare, al fine di garantire la salvaguardia qualitativa e quantitativa delle acque sotterranee ed in particolare quelle destinate al consumo umano, le aree nelle quali è vietata o limitata l'installazione di sonde geotermiche.

La Giunta Provinciale con propria deliberazione n. 2154 in data 3 settembre 2009 ha già individuato delle aree del territorio provinciale che presentano una potenziale instabilità dei versanti e/o una elevata vulnerabilità a fenomeni di inquinamento e su tali aree ha posto il divieto di installazione di sonde geotermiche. Con il medesimo atto ha provveduto anche ad approvare, al fine di agevolare il cittadino, una cartografia su cui sono state riportate tutte le aree sulle quali è stato posto il divieto di installare sonde geotermiche a circuito chiuso.

Verificato che sia il dispositivo della deliberazione n. 2154 di data 3 settembre 2009 che l'elaborato con essa approvato, denominato "Carta delle limitazioni per l'installazione di sonde geotermiche a circuito chiuso", assolvono a quanto successivamente stabilito dal comma 2 dell'art. 30 bis nel testo ora vigente, si propone di confermare la precedente deliberazione della Giunta Provinciale n. 2154 di data 3 settembre 2009.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- Udità la relazione,
- vista la Legge Provinciale 28 dicembre 2009, n. 19 (Legge finanziaria 2010),
- visto il D.P.G.P. 26 novembre 1987, n. 1-41/Leg (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti),
- vista la Legge Provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia Autonoma di Trento),
- visto il D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg (Regolamento recante "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti"),
- visti gli schemi elaborati dal Servizio Geologico,
- vista la deliberazione n. 2154 di data 03 settembre 2009,
- visto il parere di merito reso dal Servizio Semplificazione amministrativa con prot. n. 27923 di data 8 febbraio 2010, acquisito ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 40 di data 22 gennaio 2010;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di individuare il contenuto delle comunicazioni da presentare in materia di installazione delle sonde geotermiche a circuito chiuso nei dati soggettivi e tecnici riportati negli schemi allegati al presente provvedimento e così denominati:
 - mod. 1: “Comunicazione preventiva, antecedente all’installazione di sonde geotermiche a circuito chiuso nel territorio provinciale” ai sensi dell’art. 30 bis, comma 1, del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1/41 leg
 - mod. 2 “Comunicazione consuntiva, ad avvenuta installazione di sonde geotermiche a circuito chiuso nel territorio provinciale” ai sensi dell’art. 30 bis, comma 5, del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1/41 leg.
2. di stabilire che le comunicazioni per l’installazione di sonde geotermiche a circuito chiuso dovranno riportare i dati soggettivi e tecnici indicati negli allegati a partire dal giorno successivo all’adozione del presente provvedimento;
3. di stabilire che le comunicazioni per l’installazione di sonde geotermiche a circuito chiuso presentate prima della data del presente provvedimento dovranno essere integrate dei dati soggettivi e tecnici individuati negli schemi di cui al punto 1;
4. di incaricare il Servizio Geologico per l’elaborazione e la pubblicazione sul sito internet della Provincia, nella sezione dedicata alla modulistica, dei facsimili delle comunicazioni di cui al punto 1;
5. di confermare, per le motivazioni indicate in premessa, la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2154 di data 3 settembre 2009, con la quale è stata approvata la “Carta delle limitazioni per l’installazione di sonde geotermiche a circuito chiuso”.

RT